



Città di Randazzo
(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO CONDONO TRIBUTI LOCALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 68 del 05/11/2003



Città di Randazzo

Provincia di Catania

**REGOLAMENTO COMUNALE
CONDONO TRIBUTI LOCALI**

Articolo 1

Ambito d'applicazione

- 1) Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:
 - a) imposta comunale sugli immobili;
 - b) imposta comunale sulla pubblicità;
 - c) diritto sulle pubbliche affissioni;
 - d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - e) I.C.I.A.P.
 - f) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 2) Il presente Regolamento si applica altresì in tutte le altre fattispecie ammesse con eventuali e successive disposizioni interpretative e/o di legge emanate da organismi istituzionalmente competenti.

Articolo 2

Oggetto

- 1) Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002 nelle materie di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni che seguono.

Articolo 3

Violazioni: oggetto della definizione

- 1) Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti.
- 2) La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli, con allegata la ricevuta del pagamento eseguito, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su modelli distribuiti gratuitamente dall'ufficio tributi e regolarmente approvati con determinazione del Responsabile del Servizio. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o - per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili - da uno dei contitolari o dal

rappresentante legale e comunque anche dagli altri soggetti legittimati dalla legge e dai regolamenti comunali relativi ad ogni singolo tributo a sottoscrivere le dichiarazioni e/o le denunce, deve essere presentata al Comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.

- 3) Nello stesso termine di cui al comma 2 devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e delle tasse previste dall'articolo 1.
- 4) Per i tributi di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 1, la presentazione della dichiarazione omessa od irregolare deve essere accompagnata, a pena d'inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo.
- 5) La tassa di smaltimento dei rifiuti che risulterà dovuta per effetto delle nuove dichiarazioni e di quelle integrative presentate ai sensi del secondo comma del presente articolo sarà iscritta dal Comune in ruoli da rendere esecutivi entro il 2004, ed i corrispondenti importi, comprensivi delle addizionali di legge, saranno pagati secondo le modalità previste per i ruoli ordinari.

Articolo 4

Definizione dei rapporti derivanti da atti d'imposizione emessi dal Comune

- 1) Salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, gli avvisi d'accertamento e di liquidazione notificati entro la fine del 2002, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento dell'imposta o della tassa accertata, con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
- 2) Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione agli effetti della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, esso può essere definito con l'abbuono degli interessi e delle sanzioni. Ai fini della definizione il contribuente od il coobbligato solidale deve presentare o spedire al Comune un'istanza di definizione dell'atto d'imposizione indicando gli estremi di quest'ultimo.
- 3) Il pagamento dei tributi definiti ai sensi del comma 1 deve avvenire entro il termine di cui all'art. 3 comma 2. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire al Comune un'istanza di definizione dell'atto d'imposizione indicando gli estremi di quest'ultimo e allegando copia del versamento.
- 4) La tassa definita ai sensi del comma 2 e le relative addizionali saranno iscritte dal Comune in ruoli da rendere esecutivi entro i termini previsti dalla normativa vigente, ed i corrispondenti importi, comprensivi delle addizionali di legge, dovranno essere pagati in un'unica rata.

Articolo 5

Sospensione dei procedimenti pendenti

- 1) La presentazione dell'istanza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.

- 2) A tal fine, il contribuente dovrà presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione corredata dalla fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente e dalla relativa ricevuta di presentazione.
- 3) Il procedimento è sospeso per la durata massima di un anno o di due anni, se si tratta di tassa sui rifiuti solidi urbani.

Articolo 6

Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere

- 1) Conclusasi la fase di definizione del condono, il Comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo precedentemente sospeso.

Articolo 7

Sgravio di somme iscritte a ruolo

- 1) Sulla base delle istanze prodotte ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, entro sei mesi il Comune dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.

Articolo 8

Pagamento dei tributi

- 1) I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti, ad eccezione della tassa sui rifiuti, sono pagati mediante bollettini di conto corrente postale che potranno essere ritirati presso l'ufficio tributi.

Articolo 9

Definizione dei carichi di ruolo pregressi

- 1) Relativamente a ruoli formati dal Comune e resi esecutivi entro il 31 dicembre 2002, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate.
- 2) A tal fine, il concessionario invierà ai debitori un invito ad estinguere il debito, con l'indicazione delle somme da pagare a titolo di sorte capitale e spese. L'invito è corredato della domanda di definizione da compilare a cura del debitore o del coobbligato solidale, secondo un testo concordato tra concessionario e Comune.
- 3) Con riferimento al comma precedente il concessionario presenterà al comune, mensilmente, il rendiconto, comprendente, per ciascun ruolo affidatogli in riscossione, i seguenti dati:
 - a) i carichi iniziali a ruolo, con l'indicazione del debito per sorte capitale e per interessi di mora a favore del Comune;

- b) le riscossioni totali dai contribuenti, con separata indicazione delle somme incassate per sorte capitale e per spese esecutive, e del valore delle partite estinte;
 - c) le somme trattenute a titolo di rimborso spese e di aggi;
 - d) i relativi riversamenti;
 - e) i carichi rimasti da riscuotere, comprensivi di sorte capitale e di interessi di mora di spettanza del comune.
- 4) Il presente articolo si applica alle somme iscritte a ruolo.

Articolo 10 Rateizzazione

- 1) Nel caso in cui gli importi da versare superino la somma di €. 250,00 per le persone fisiche e la somma di €. 500,00 per gli altri soggetti, si può richiedere al Comune la rateizzazione secondo le seguenti modalità:
 - a) L'acconto o I rata pari al 50% dell'importo complessivo deve essere versata entro il termine stabilito dall'art.3 comma 2;
 - b) La II rata, pari al 30% dell'importo complessivo dovrà essere versata entro i successivi 60 giorni decorrenti dal pagamento della I rata, con una maggiorazione dell'1 %;
 - c) La III rata, pari al restante 20% dell'importo complessivo, dovrà essere versata entro i successivi 60 giorni decorrenti dal pagamento della II rata, con una maggiorazione del 2%.
- 2) Per importi superiori a 3.000 euro l'Amministrazione Comunale potrà definire il pagamento stabilendo tempi più lunghi e numero di rate maggiore, con maggiorazione del 3% sulla rata superiore alla III.
- 3) L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate, decorso un tempo non superiore a 90 giorni, non determina l'inefficacia della definizione.
- 4) Per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le vigenti disposizioni con le sanzioni altresì dovute pari al 30% delle somme non versate, ridotte alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle scadenze medesime, oltre gli interessi legali.

Articolo 11 Norme transitorie e finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore e sarà efficace una volta espletate tutte le formalità di legge.
- 2) Il Dirigente del servizio tributario è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, ed anche a mezzo di manifesto pubblico.
- 3) Copia del regolamento è trasmessa alla commissione tributaria provinciale e regionale, al giudice di pace ed al tribunale.

INDICE

- ❖ **ARTICOLO 1 - AMBITO D'APPLICAZIONE**
- ❖ **ARTICOLO 2 - OGGETTO**
- ❖ **ARTICOLO 3 - VIOLAZIONI: OGGETTO DELLA DEFINIZIONE**
- ❖ **ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DERIVANTI DA ATTI
D'IMPOSIZIONE EMESSI DAL COMUNE**
- ❖ **ARTICOLO 5 - SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI**
- ❖ **ARTICOLO 6 - RIPRESA DEL PROCESSO ED ESTINZIONE DELLA
LITE PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE**
- ❖ **ARTICOLO 7 - SGRAVIO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO**
- ❖ **ARTICOLO 8 - PAGAMENTO DEI TRIBUTI**
- ❖ **ARTICOLO 9 - DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI**
- ❖ **ARTICOLO 10 - RATEIZZAZIONE**
- ❖ **ARTICOLO 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI**